

“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 78 del 12/10/2026

Misure di contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne della Campania

Proponenti: Raffaele Aveta



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

PROPOSTA DI LEGGE

Misure di contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne della Campania

A iniziativa del Consigliere
Raffaele Aveta



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

INDICE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Ambito territoriale)

Art. 3 (Accesso al sostegno ed erogazione)

Art. 4 (Percorso di comunità)

Art. 5 (Percorso d'impresa)

Art. 6 (Attuazione e monitoraggio)

Art. 7 (Norma finanziaria)

Art. 8 (Entrata in vigore)



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania promuove misure per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne, favorire la permanenza e il ritorno dei giovani e generare attività, servizi e opportunità di lavoro a beneficio delle comunità locali, attraverso un sostegno al reddito connesso alla realizzazione di progetti sul territorio.
2. Le misure prevedono un sostegno economico alla persona e si articolano in due percorsi di restanza attiva:
 - a) un percorso di comunità, per la realizzazione di progetti di utilità locale;
 - b) un percorso d'impresa, per l'avvio o il subentro in attività economiche.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 2

(Ambito territoriale)

1. Le misure si applicano ai comuni della Campania con popolazione residente inferiore a duemila abitanti che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) sono compresi nelle aree progetto campane della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI);
 - b) sono classificati come periferici o ultraperiferici nell'ambito della SNAI, compresi i comuni delle aree costiere;
 - c) sono individuati, in tutto o in parte, come montani ai sensi della normativa statale vigente;
 - d) appartengono alle Comunità montane disciplinate dalla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, o alle Unioni di comuni montani costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - e) sono individuati dalla Giunta regionale sulla base di criteri oggettivi e misurabili relativi al decremento demografico, allo spopolamento giovanile, all'invecchiamento della popolazione e alle difficoltà di accesso ai servizi essenziali, utilizzando dati ISTAT e altre fonti ufficiali e garantendo trasparenza, comparabilità e aggiornamento periodico.
2. La popolazione è determinata sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili alla data di pubblicazione dell'avviso. Le successive variazioni demografiche non incidono sui percorsi già ammessi.
3. Le attività sostenute sono stabilmente insediate e svolte in uno dei comuni di cui al comma 1 e soddisfano bisogni della comunità locale, ferma restando la possibilità di estendere il proprio ambito operativo ad altri comuni.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 3

(Accesso al sostegno ed erogazione)

1. Possono accedere alle misure le persone di età compresa tra diciotto e quarantacinque anni alla data della domanda che, alternativamente:
 - a) risiedono e dimorano abitualmente da almeno dodici mesi in uno dei comuni di cui all'articolo 2, nel quale intendono svolgere l'attività;
 - b) hanno precedentemente risieduto per almeno dodici mesi in tale comune e si impegnano a ristabilirvi la residenza e la dimora abituale prima dell'erogazione del sostegno.
2. I beneficiari mantengono la residenza e la dimora abituale nel comune di insediamento dell'attività per tutta la durata del sostegno.
3. I candidati, singolarmente o in gruppo, presentano progetti nell'ambito di uno dei percorsi di cui agli articoli 4 e 5. Nei progetti collettivi il numero dei beneficiari ammessi al sostegno è commisurato alle attività e agli obiettivi del progetto e, per il percorso d'impresa di cui all'articolo 5, anche alle prospettive occupazionali.
4. Il numero dei beneficiari contemporaneamente ammessi al sostegno per ciascun comune non può essere superiore a cinque, considerando complessivamente entrambi i percorsi.
5. Ciascun beneficiario può accedere al sostegno una sola volta, salvo il passaggio previsto dall'articolo 5, comma 8, senza sovrapposizione dei periodi di erogazione.
6. La prosecuzione del sostegno è subordinata all'effettiva realizzazione del progetto e al rispetto degli impegni assunti, verificati periodicamente.
7. La partecipazione ai percorsi non attribuisce diritti o titoli preferenziali per assunzioni, incarichi o affidamenti pubblici.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 4

(Percorso di comunità)

1. Il percorso di comunità sostiene progetti di utilità sociale, culturale, educativa, ambientale o territoriale, rispondenti ai fabbisogni delle comunità locali e realizzati autonomamente dai beneficiari, anche attraverso iniziative di innovazione digitale.
2. Sono esclusi i progetti riconducibili alle ordinarie funzioni delle amministrazioni pubbliche che configurano prestazioni lavorative o attività da affidare, ove ne ricorrano i presupposti, secondo la disciplina vigente in materia di contratti pubblici.
3. I progetti indicano i fabbisogni ai quali rispondono, gli obiettivi, le attività, i destinatari, i tempi di realizzazione, i risultati attesi e le eventuali prospettive di prosecuzione dopo il sostegno.
4. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissione al sostegno spetta alla struttura competente della Giunta regionale, acquisita la valutazione motivata del comune di insediamento sulla rispondenza ai fabbisogni da esso individuati.
5. Il sostegno è erogato mensilmente per un periodo massimo di ventiquattro mesi, non rinnovabile, nella misura di euro 1.000,00 mensili per beneficiario, costante per tutta la durata del sostegno.
6. Il percorso favorisce l'acquisizione di competenze e la prosecuzione delle iniziative dopo la conclusione del sostegno. La trasformazione del progetto in attività economica non è obbligatoria e la valutazione dei risultati si basa sull'utilità effettivamente prodotta per la comunità.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 5

(Percorso d'impresa)

1. Il percorso d'impresa sostiene progetti autonomi per l'avvio o il subentro in attività economiche, anche in forma cooperativa, con concrete prospettive di autonomia economica e di continuità dopo la conclusione del sostegno.
2. I progetti indicano l'attività prevista, i fabbisogni ai quali rispondono, la domanda potenziale, le competenze dei proponenti, i tempi di avvio, le risorse necessarie, i costi e i ricavi previsti e le prospettive di reddito e occupazione.
3. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissione al sostegno spetta alla struttura competente della Giunta regionale.
4. La valutazione privilegia i progetti con le più solide prospettive di conseguire in tempi brevi l'autonomia economica e di assicurare, dopo il sostegno, la continuità dell'attività e un'adeguata remunerazione dei beneficiari.
5. Il sostegno è erogato mensilmente per un periodo massimo di diciotto mesi, non rinnovabile, nella misura di euro 800,00 mensili per beneficiario. I redditi derivanti dall'attività intrapresa non comportano la riduzione o la cessazione del sostegno.
6. La Regione assicura ai beneficiari servizi di formazione, tutoraggio e accompagnamento all'avvio e al consolidamento dell'attività, finalizzati al raggiungimento dell'autonomia economica.
7. Per ciascun progetto ammesso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo alle spese necessarie all'avvio o al subentro nell'attività, fino a un importo massimo di euro 25.000,00 per progetto, commisurato ai costi secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
8. I beneficiari del percorso di comunità possono chiedere l'ammissione al percorso d'impresa per avviare attività economiche purché coerenti con l'ambito di intervento del progetto di comunità, secondo le disposizioni del presente articolo. Il periodo complessivo di erogazione del sostegno mensile nell'ambito dei due percorsi non può superare trentasei mesi. Il requisito di età resta riferito alla data della domanda di accesso al percorso di comunità.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 6

(Attuazione e monitoraggio)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina:
 - a) l'individuazione e l'aggiornamento dei comuni destinatari e le modalità uniformi di rilevazione, aggiornamento e pubblicazione dei fabbisogni locali;
 - b) l'accertamento dei requisiti personali, la presentazione dei progetti, i termini e le modalità delle valutazioni comunali, i criteri e le soglie minime di valutazione, la formazione delle graduatorie e la ripartizione delle risorse tra i percorsi e i territori;
 - c) le modalità di erogazione del sostegno mensile per ciascun percorso e il coordinamento con altre misure di sostegno;
 - d) le spese ammissibili, i criteri per la determinazione dell'ammontare del contributo previsto dall'articolo 5, comma 7, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione, comprese le eventuali anticipazioni e relative garanzie;
 - e) i servizi di accompagnamento del percorso d'impresa e le modalità di passaggio dal percorso di comunità a quello d'impresa;
 - f) gli impegni dei beneficiari, compresi, per il percorso d'impresa, gli obblighi di mantenimento dell'attività e, ove pertinenti, di destinazione dei beni finanziati dopo la conclusione del sostegno;
 - g) le verifiche intermedie e finali e i casi e le modalità di sospensione, decadenza, revoca e recupero delle somme;
 - h) gli indicatori e le modalità di monitoraggio dei risultati dei due percorsi, della permanenza dei beneficiari nei comuni di insediamento e della continuità dei progetti, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del sostegno;
 - i) ogni ulteriore elemento utile all'efficace attuazione della presente legge.
2. I progetti e i beneficiari sono selezionati mediante avvisi pubblici regionali a cadenza almeno annuale, nei limiti delle risorse disponibili, secondo criteri e punteggi pubblicati prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande. Le nuove ammissioni sono subordinate alla verifica della copertura finanziaria per l'intera durata dei percorsi, tenuto conto degli impegni già assunti.
3. Per gli aiuti di Stato, la Giunta regionale individua i regimi applicabili e assicura il rispetto della normativa europea, degli obblighi di registrazione e verifica e delle regole di cumulo.
4. Il sostegno previsto dalla presente legge non è cumulabile con altre agevolazioni o misure di sostegno pubblico concesse al beneficiario per la realizzazione del medesimo progetto o della medesima attività.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

5. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sui beneficiari ammessi, sulle attività realizzate, sulle risorse impiegate e sui risultati sociali, occupazionali e territoriali, con dati distinti per percorso e comune, comprendente gli esiti dei percorsi conclusi.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. È istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per il contrasto allo spopolamento, destinato al finanziamento dei sostegni economici mensili, dei contributi di cui all'articolo 5, comma 7, e dei servizi di accompagnamento previsti dalla presente legge. Per la prima applicazione in via sperimentale delle misure previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2026, di cui euro 700.000,00 per spese correnti ed euro 300.000,00 per spese di investimento, e di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, di cui euro 7.000.000,00 per spese correnti ed euro 3.000.000,00 per spese di investimento, per un importo complessivo di euro 21.000.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), per euro 700.000,00 al Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 300.000,00 al Titolo 2 (Spese in conto capitale) per l'esercizio 2026 e per euro 7.000.000,00 al Titolo 1 ed euro 3.000.000,00 al Titolo 2 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028. Alla copertura si provvede mediante contestuale riduzione delle risorse allocate nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), per euro 700.000,00 al Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 300.000,00 al Titolo 2 (Spese in conto capitale) per l'esercizio 2026 e per euro 7.000.000,00 al Titolo 1 ed euro 3.000.000,00 al Titolo 2 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028.
3. Per gli esercizi finanziari successivi, alla dotazione del Fondo si provvede con le risorse stanziare dalla legge di bilancio.
4. La Regione promuove il coordinamento e l'integrazione delle risorse derivanti da fondi europei, nazionali ed eventuali cofinanziamenti degli enti locali per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.